
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione L-20

Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: 2026/2027

Data di approvazione del Regolamento: Consiglio di Dipartimento del

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Indice

Art. 1.	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	1
Art. 2.	Profili professionali e sbocchi occupazionali previsti per i laureati e le laureate	2
Art. 3.	Conoscenze richieste per l'accesso	7
Art. 4.	Modalità di ammissione.....	7
Art. 5.	Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio.....	8
Art. 6.	Organizzazione della didattica	11
Art. 7.	Articolazione del Corso	14
Art. 8.	Piano di Studio.....	15
Art. 9.	Mobilità internazionale	16
Art. 10.	Caratteristiche della prova finale.....	17
Art. 11.	Modalità di svolgimento della prova finale	17
Art. 12.	Valutazione della qualità delle attività formative	18
Art. 13.	Altre fonti normative	19
Art. 14.	Validità	19

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il Regolamento è pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 2. Profili professionali e sbocchi occupazionali previsti per i laureati e le laureate

OMISSIS

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di Laurea in Scienze della Comunicazione occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono richieste competenze di base, tra cui capacità di comprensione e argomentazione in lingua italiana, abilità logico-argomentative e una sufficiente preparazione culturale.

La preparazione iniziale degli studenti viene verificata secondo le modalità previste dal Regolamento

didattico del Corso di Laurea. In caso di esito insufficiente, saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da recuperare entro il primo anno.

Per gli/le studenti/studentesse internazionali è previsto il requisito del possesso della conoscenza della lingua italiana di livello almeno pari al B2.

Art. 4. Modalità di ammissione

Il Corso di Laurea è ad accesso libero; è prevista una prova di verifica della preparazione di base, la prova non è propedeutica all'immatricolazione. La prova di valutazione è organizzata mediante l'adozione del TOLC-SU erogato dal CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, nella modalità TOLC@UNI SU, in presenza e TOLC@casa, da remoto.

La prova è costituita da un test che verte su competenze nelle aree della lettura e scrittura della lingua italiana, dell'ascolto e delle capacità di analisi e ragionamento.

La prova si considera superata con un punteggio pari o superiore a 18/50 (con esclusione della sezione di lingua inglese).

L'esito insufficiente o il mancato sostenimento della prova comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere, entro la fine del primo anno di corso, con una delle seguenti modalità:

- superamento del modulo MOOC offerto dal [CISIA](#);
- conseguimento di almeno 40 CFU;
- superamento dei seguenti insegnamenti (24 CFU in tutto):

HIST-03/A Istituzioni di storia contemporanea (12 CFU);

GSPS-06/A Sociologia della comunicazione e dei media (6 CFU);

GSPS-06/A Giornalismo (6 CFU).

Le informazioni dettagliate su tipologia e modalità di svolgimento della prova sono reperibili alla pagina [Prove di accesso - Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo \(uniroma3.it\)](#)

Le informazioni sulla modalità di recupero degli OFA sono disponibili alla pagina [Obblighi Formativi Aggiuntivi - Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo \(uniroma3.it\)](#).

Chi non avrà assolto gli OFA entro la fine del primo anno di corso subirà il blocco della carriera (impossibilità di sostenere esami a partire dalla sessione di gennaio/febbraio del secondo anno di corso) fino a che non li avrà adempiuti.

Le procedure di ammissione e immatricolazione al Corso di Laurea, e le relative scadenze, sono definite dal Bando Rettorale disponibile sul Portale dello Studente [Ammissione e immatricolazione -](#)

[Portale dello Studente \(uniroma3.it\)](http://uniroma3.it).

Le informazioni sulle procedure di iscrizione per le/gli studentesse/studenti in possesso di titolo d'accesso estero sono disponibili alla seguente pagina: [Iscrizione con titolo di studio estero/Equipollenza titoli - Portale dello Studente](#).

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, nel quale si definiscono i criteri per l'iscrizione contemporanea a più Corsi di Laurea o Laurea Magistrale diversi, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale (art. 1, comma 1), si può prevedere la contemporanea iscrizione a più di un Corso di Laurea o Laurea Magistrale per favorire l'interdisciplinarietà della formazione, rispondendo all'indicazione di differenziare per almeno i due terzi delle attività formative i diversi Corsi oggetto dell'iscrizione. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel caso di attività formative mutate in due Corsi di Studio diversi (stesso codice/denominazione), il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga ai limiti quantitativi precedentemente indicati. L'istanza di riconoscimento dei CFU dovrà essere presentata entro il 30 novembre dell'Anno Accademico di iscrizione e le modalità sono disciplinate dal [Regolamento Carriera di Ateneo](#).

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

In caso di passaggio o trasferimento, l'organo di gestione del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19-

Le domande di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro ateneo, reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, abbreviazione di corso per riconoscimento di attività e carriere pregresse devono essere presentate secondo le modalità e le tempistiche definite nell'apposito Bando Rettorale disponibile sul Portale dello Studente.

Trasferimento da altri Atenei e crediti riconoscibili

Il Coordinamento didattico determina i criteri e le modalità di valutazione in CFU delle attività

svolte in un altro CdL (DM n. 270, art. 5, comma 5). Ad ogni esame conseguito prima dell'entrata in vigore dei corsi ex DM n. 509 è riconosciuta una ponderazione generica di 12 cfu. Ogni studente/studentessa per essere ammesso al secondo anno di corso deve avere conseguito almeno 40 cfu riconosciuti; per essere ammesso al terzo anno di corso deve avere conseguito almeno 100 cfu riconosciuti. Lo/la studente/studentessa per poter effettuare domanda di trasferimento di corso deve aver conseguito almeno 6 CFU.

Passaggi e crediti riconoscibili

Il Coordinamento didattico determina i criteri e le modalità di valutazione in CFU delle attività svolte in un altro CdL (DM n. 270, art. 5, comma 5). Ad ogni esame conseguito prima dell'entrata in vigore dei corsi ex DM n. 509 è riconosciuta una ponderazione generica di 12 cfu. Ogni studente/studentessa per essere ammesso/a al secondo anno di corso deve avere conseguito almeno 40 cfu riconosciuti; per essere ammesso al terzo anno di corso deve avere conseguito almeno 100 cfu riconosciuti. Lo/la studente/ssa per poter effettuare domanda di passaggio di corso deve aver conseguito almeno 6 CFU.

Reintegro della carriera a seguito di decadenza o rinuncia

Generalmente si applicano gli stessi criteri dei passaggi o dei trasferimenti da altri Atenei.

Iscrizione al corso come secondo titolo

Il Coordinamento didattico determina i criteri e le modalità di valutazione in CFU delle attività svolte in un altro CdL (DM n. 270, art. 5, comma 5). Ad ogni esame conseguito prima dell'entrata in vigore dei corsi ex DM n. 509 è riconosciuta una ponderazione generica di 12 cfu. Ogni studente/studentessa per essere ammesso/a al secondo anno di corso deve avere conseguito almeno 40 cfu riconosciuti; per essere ammesso/a al terzo anno di corso deve avere conseguito almeno 100 cfu. Riconoscimento di attività formative e conoscenze extra universitarie

L'organo di gestione del corso determina i criteri e le modalità di valutazione per il riconoscimento di:

- conoscenze e abilità professionali;
- altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Per poter richiedere il riconoscimento, lo studente deve presentare l'istanza di Riconoscimento crediti

tramite il sistema GOMP, avendo cura di allegare la seguente documentazione:

- per attività svolte presso una pubblica amministrazione, è sufficiente un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- per attività svolte presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione, è necessario presentare una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui le attività sono state svolte. La certificazione deve riportare il numero di ore delle attività formative svolte, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il riconoscimento viene effettuato

- a) nei limiti previsti dalle norme vigenti (massimo 48 CFU)
- b) sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.

Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso di studio:

- a) attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di studio, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente è tenuto a svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui al comma 4;
- b) attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a);
- c) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente. Sono escluse forme di

riconoscimento attribuite collettivamente.

L'organo di gestione del corso rende pubblici attraverso il sito web [Homepage - Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo](#) i criteri, le modalità di valutazione e la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze.

Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie

Il corso di Laurea in Scienze della Comunicazione prevede il conseguimento obbligatorio del livello B1 di conoscenza della lingua inglese. I corsi di idoneità di lingua inglese sono impartiti dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo), che provvede inoltre a riconoscere eventuali equipollenze di certificati o diplomi conseguiti al di fuori dell'Università con i propri corsi. Il conseguimento del livello B1 di conoscenza della lingua inglese è propedeutico all'esame di Lingua inglese - *English for Academic Purposes*. Gli studenti e le studentesse che sono già in possesso dell'idoneità B1 per la lingua inglese possono conseguire ulteriori 6 cfu frequentando il corso di lingua inglese di livello B2.

Art. 6. Organizzazione della didattica

OMISSIS

Art. 7. Articolazione del Corso

OMISSIS

Art. 8. Piano di Studi

OMISSIS

Art. 9. Mobilità internazionale e nazionale

OMISSIS

Art. 10. Caratteristiche della prova finale

OMISSIS

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

OMISSIS

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative

OMISSIS

Art. 13. Altre fonti normative

OMISSIS

Art. 14. Validità

OMISSIS

Allegato 1

Elenco del percorso formativo che lo studente e la studentessa è tenuto a seguire in relazione all'Anno Accademico di immatricolazione.

Allegato 2

Elenco delle attività formative effettivamente erogate per il presente Anno Accademico.